



Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta

IL PRESIDENTE

Linee Guida per la Celebrazione e la Partecipazione alle Udienze da Remoto

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, e, in particolare, l'art. 85 con il quale sono state introdotte "nuove misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile";

Considerato che:

nell'ambito delle misure di contrasto all'epidemia l'art. 85 comma 3 lett. e), prevede che nel periodo emergenziale le udienze possano essere svolte in videoconferenza "con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza";

sono state differite a data successiva al 30 giugno 2020 le udienze collegiali e monocratiche;

Visto l'art. 20bis del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;

Visto il codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 e modificato con decreto legislativo 7 ottobre 2019 n. 114, ed in particolare l'art.6 sulla digitalizzazione degli atti e sulla informatizzazione delle attività;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 1° aprile 2020, pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2020, con il quale sono state dettate le regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice dinanzi alla Corte dei conti;

Viste le istruzioni elaborate dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati della Corte dei conti per effettuare udienze e adunanze a distanza;

Visti i propri decreti, pubblicati sul sito internet istituzionale, contenenti misure per l'organizzazione della Sezione nel periodo emergenziale;

Ravvisata la necessità di stabilire modalità operative atte ad agevolare l'attuazione concreta dei nuovi strumenti operativi;

DECRETA

Sono stabilite le seguenti linee guida per la celebrazione e la partecipazione alle udienze da remoto:

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 85, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, sulle modalità di decisione per i giudizi pensionistici, l'udienza in videoconferenza può essere effettuata fino al termine del periodo di emergenza sanitaria per tutte le udienze collegiali e monocratiche, pubbliche e camerale.

2) Nel rispetto delle modalità operative indicate dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati e in conformità delle disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente della Corte dei conti, le udienze in videoconferenza si svolgeranno mediante l'applicativo Microsoft Teams, in dotazione della Corte dei conti ed accessibile gratuitamente agli utenti esterni, previa autorizzazione all'ingresso nel sistema di dialogo a distanza da parte del Presidente o del giudice monocratico che dirige l'udienza.

3) Prima dell'udienza il Presidente o il giudice monocratico emette il provvedimento con il quale si dà avviso alle parti che l'udienza, già prevista in calendario, potrà svolgersi da remoto, indicando l'ora e le modalità di collegamento, nonché il termine entro il quale dovrà essere comunicato il consenso alla partecipazione.

4) Il provvedimento è comunicato, a cura della segreteria, alle parti ovvero ai loro procuratori e difensori costituiti, tramite posta elettronica certificata o ordinaria ovvero, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo, nonché al Pubblico Ministero, nelle cause in cui è obbligatoria la sua presenza, tramite il sistema informatico GiuDiCo; la comunicazione, salvo ragioni d'urgenza, sarà effettuata almeno sette giorni prima dell'udienza.

5) Il consenso alla partecipazione all'udienza in videoconferenza dovrà essere espresso e comunicato entro la data indicata nel provvedimento a mezzo di una comunicazione alla segreteria della Sezione tramite posta elettronica certificata o ordinaria e per il Pubblico Ministero, a mezzo del sistema informatico GiuDiCo.

6) Con il consenso alla partecipazione le parti dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un recapito telefonico mediante i quali potranno essere contattate

dalla segreteria in caso di malfunzionamento del sistema nonché l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale desiderano ricevere il link per la videoconferenza.

7) La convocazione contenente il link per il collegamento da remoto sarà inviata alle parti entro il giorno precedente all'udienza.

8) Ove le parti non prestino consenso all'udienza da remoto la stessa verrà rinviata a nuovo ruolo per essere celebrata con le forme ordinarie nel rispetto dei principi di distanziamento e cautela di cui alla normativa di contrasto al COVID-19.

9) Il ruolo d'udienza è pubblicato sul sito internet della Corte dei conti ed è portato a conoscenza delle parti mediante posta elettronica certificata o ordinaria entro il giorno precedente l'udienza.

10) La segreteria annoterà nel fascicolo processuale, digitale ed analogico, che l'udienza è stata celebrata da remoto.

11) Prima dell'udienza a cura del segretario, verrà testata la funzionalità del collegamento con i giudici, il Pubblico Ministero e le parti.

12) In apertura d'udienza il Presidente o il giudice monocratico, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento con i giudici, il Pubblico Ministero e le parti; dà atto a verbale delle modalità di accertamento dell'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di dar corso all'udienza da remoto.

13) Ove si tratti di udienza pubblica sarà indicata a verbale l'eventuale presenza di persone che assistono all'udienza.

14) Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualità non sia ritenuta idonea dal Presidente o dal giudice monocratico, ovvero nei casi di indisponibilità di uno dei difensori o delle parti ad effettuare il collegamento, ovvero di indisponibilità o incompletezza del fascicolo processuale informatico, l'udienza è rinviata e del rinvio è data comunicazione dalla segreteria alle parti.

15) I partecipanti all'udienza da remoto devono tenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza.

16) Il Presidente o il giudice monocratico disciplina la funzione audio al fine di assicurare che l'udienza si svolga in modo ordinato nel rispetto delle regole previste per ciascun giudizio dalle vigenti norme processuali.

17) Il relatore introdurrà la causa mettendone sinteticamente in evidenza i punti salienti e di maggiore problematicità in fatto e in diritto; le parti illustreranno le loro ragioni nel rispetto delle rispettive posizioni, senza interruzioni o sovrapposizioni.

18) Nel caso in cui le parti intendano produrre in udienza documenti che non abbiano potuto depositare preventivamente, possono essere utilizzati strumenti di condivisione dello schermo, su autorizzazione del Presidente o del giudice monocratico al fine di assicurare a tutti i partecipanti all'udienza la visibilità dei documenti stessi, ovvero potrà essere consentito l'invio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria. Ove i documenti siano stati ammessi, le parti dovranno regolarizzare il deposito documentale, inoltrando gli atti alla segreteria della Sezione tramite posta elettronica certificata entro il giorno seguente l'udienza.

19) Al termine dell'udienza il Presidente o il giudice monocratico, con l'ausilio del segretario, attesta a verbale che l'udienza si è svolta regolarmente da remoto, ovvero dà atto a verbale di malfunzionamento del sistema.

20) Il verbale di udienza in videoconferenza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi preside l'udienza e dal segretario d'udienza. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nelle forme predette, il verbale d'udienza è redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari.

21) La camera di consiglio per la decisione della causa potrà svolgersi in videoconferenza e sarà convocata dal Presidente del collegio con modalità che ne assicurino la partecipazione ai soli componenti del collegio giudicante.

22) Nei giudizi in materia pensionistica, ove l'udienza sia stata celebrata in videoconferenza, il dispositivo verrà comunicato alle parti il giorno stesso dell'udienza a mezzo di posta elettronica certificata.

Le presenti linee guida saranno comunicate al Presidente della Corte dei conti, al Consiglio Nazionale Forense, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Valle d'Aosta e al Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale.

Le linee guida saranno pubblicate sul sito internet istituzionale.

Aosta 22 giugno 2020

Pio Silvestri